

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Diana V. Cerini | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Guido Sagliaschi | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 19 aprile 2012, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia oggetto dell'odierno ricorso attiene alla stipula di un contratto di finanziamento avvenuto tra la ricorrente e l'intermediario in data 19.08.09 per l'importo di € 20.206,86. In base agli accordi contrattuali tale importo avrebbe dovuto essere rimborsato in 60 rate mensili da € 441,87 cadauna. Il contratto di finanziamento aveva come fine l'estinzione anticipata di due prestiti personali precedentemente emessi ed intestati uno alla ricorrente ed uno al di lei marito, oltre l'estinzione di uno scoperto di € 550,00 relativo ad una carta di credito resa operativa a nome della ricorrente. I precedenti prestiti personali erano, altresì, muniti di copertura assicurativa vita "caso morte", con vincolo a favore dell'intermediario e costi della polizza addebitati ai soggetti finanziati. Va precisato che il contratto di finanziamento in questione vedeva la ricorrente come debitrice principale e contestuale coobbligazione del marito della stessa.

Nella ricostruzione dei fatti è affermato che, stanti le mutate condizioni economiche della famiglia della ricorrente, si era fatta richiesta all'intermediario di un alleggerimento delle rate mensili dei precedenti finanziamenti che i coniugi avevano richiesto allo stesso intermediario; esigenza alla quale quest'ultimo aveva risposto, proponendo il contratto di finanziamento oggetto della controversia, che parte ricorrente aveva accettato. Successivamente, in data 27.02.11, il marito della ricorrente era deceduto senza lasciare eredi - avendo i legittimari rinunciato formalmente all'eredità - e da quel momento la ricorrente, trovatasi in gravi difficoltà economiche, si vedeva impossibilitata ad onorare le rate del prestito ottenuto nel 2009, risultando già in arretrato con alcuni pagamenti.

Parte ricorrente ha, dunque, espresso all'intermediario l'esigenza di una nuova ristrutturazione del debito, avanzando tramite l'associazione di consumatori che la assiste anche nel presente procedimento, una proposta in linea con la sua capacità reddituale (essendo nulla tenente ed avendo una pensione di € 700,00). Tale proposta prevedeva:

"a- stralcio da parte dell'[intermediario] del 65% dell'attuale debito residuo ammontante al 15.02.11 ad € 15.282,23;

b- il debito così ridotto ad € 5.350,00 da rimborsare con il pagamento di 60 rate mensili ad un tasso di favore".



Tali richieste apparivano alla ricorrente giustificate dal fatto che *“la proposta di porre in capo a [parte ricorrente], portatrice del reddito minore, l’ammontare dell’intero finanziamento (...) e basare quindi il rischio sul reddito del coobbligato, non trova alcuna spiegazione tecnica dal punto di vista del merito creditizio, tenuto conto dei numerosi e ripetuti inviti della Banca d’Italia agli intermediari finanziari, di non basare il rischio sulle garanzie, che devono essere considerate elementi accessori del credito”*.

Sottolineava altresì la ricorrente alcune anomalie a suo avviso emerse dalla contrattazione del 2009, anche e soprattutto rispetto alla precedente situazione debitoria e relative garanzie. In particolare, la ricorrente sostiene che il contratto di finanziamento acceso nel 2009 comportava la copertura del rischio “premorienza” solo dell’intestatario dello stesso e, quindi, veniva assicurata solo la ricorrente, portatrice del reddito minore, e non anche il marito coobbligato, (il quale invece continuava ad essere assicurato per tale evento nel precedente prestito di cui era titolare), risultando dunque tale finanziamento altamente rischioso.

Nel reclamo la ricorrente ha inoltre chiesto all’intermediario di dare disposizione alle sue società di recupero crediti di sospendere le richieste di pagamento che la stessa continuava a ricevere. Il 18.05.11 l’intermediario ha risposto non contestando i fatti antecedenti alla ristrutturazione del debito avvenuta con il contratto di finanziamento del 19.08.09, specificando però come parte ricorrente avesse espressamente aderito alla proposta di finanziamento, ivi comprese le connesse polizze assicurative. L’intermediario ha anche sottolineato come il contratto di finanziamento, prodotto in atti e già consegnato alla ricorrente, indicava chiaramente le varie voci che ne giustificavano l’importo (come richiesto dalla ricorrente). L’intermediario ha precisato che, avendo la ricorrente aderito personalmente alle polizze assicurative in quanto unica intestataria del contratto, non si poteva procedere alla denuncia del sinistro occorso al marito, essendo quest’ultimo coobbligato al debito e non titolare dello stesso. Costanza questa che, come si dirà dopo, sembrerebbe però essere poi stata riconsiderata dal resistente con il coinvolgimento attuale degli assicuratori.

Le trattative sono ulteriormente proseguite. Si sottolineano gli aspetti più rilevanti, ai fini della presente analisi: si debbono, in particolare, segnalare l’ulteriore reclamo del 18.05.11, all’insaputa della risposta dell’intermediario al primo reclamo, nel medesimo giorno in cui si richiama il contenuto del precedente reclamo; la lettera dell’intermediario di sollecito di pagamento delle rate insolute del 19.05.11; la lettera dell’intermediario di sollecito di pagamento e di notifica di iscrizione presso i SIC del 26.05.11; la lettera dell’Associazione dei consumatori del 08.06.11. In quest’ultima lettera è evidenziato che parte resistente aveva agito proponendo il finanziamento oggetto del contendere in violazione del Codice etico dello stesso intermediario, dell’art. 39 del Codice di Consumo e dei principi di buona fede e correttezza e di diligenza professionale ex art. 1176 co. 2 c.c.; secondo la ricorrente, inoltre, il nuovo contratto di finanziamento sarebbe privo di causa e da ritenersi nullo in quanto prevede l’accollo del precedente debito del marito in capo soltanto alla sola ricorrente.

Si deve, infine, segnalare la lettera dell’intermediario del 09.06.11 in risposta al reclamo di maggio, in cui è fatto presente che il marito della ricorrente risultava sottoscrittore di una polizza assicurativa “caso morte” nel primo prestito estinto con il finanziamento oggetto del contendere: la medesima lettera contiene anche un invito effettuato nei confronti della ricorrente a mettersi in contatto con la società di assicurazioni competente della questione per eventuali valutazioni della stessa; è inoltre precisato che le società esterne di recupero crediti, cui ha fatto affidamento l’intermediario, hanno agito nel rispetto del D.lgs 196/2003 e dei codici deontologici previsti.



La ricostruzione dei fatti vede un ulteriore carteggio e numerosi contatti tra le parti, tra i quali assumono rilievo, secondo la ricorrente, soprattutto i continui solleciti di pagamento formulati dall'intermediario, oltre alla richiesta di estinzione del finanziamento ed esigibilità immediata dell'intera somma.

Alla luce di tutto ciò, la ricorrente nel proprio ricorso ha lamentato che *“il comportamento tenuto da [parte resistente], sia nella fase precontrattuale che nel corso del rapporto relativo al finanziamento in oggetto, è risultato contrario non solo ai canoni di buona fede previsti dagli artt. 1337 e 1375 c.c. ma anche all'obbligo di correttezza (art. 1175 c.c.) e di diligenza (art. 1176 co.2 c.c.) nonché alle disposizioni del Codice di Consumo (art. 18 ss.) ed infine alle disposizioni del Codice etico del gruppo[bancario di cui l'intermediario fa parte] (...)”*.

In particolare, secondo parte ricorrente, il modo in cui era stata illustrata la proposta del finanziamento oggetto della controversia *“rientra indubbiamente tra le pratiche scorrette (art. 20 cod. Cons.) (...) omettendo ingannevolmente di fornire tutte le informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole, e inducendo quindi, il consumatore ad assumere una decisione che altrimenti non avrebbe preso (art. 22 cod. Cons.)”*.

Parte ricorrente ha lamentato di essere stata coinvolta in un'operazione di consolidamento tra il suo debito e quello del marito, indotta dall'intermediario che ha taciuto i rischi connessi alla mancata assicurazione in caso di morte del marito coobbligato, che aveva un ruolo fondamentale e non accessorio nel pagamento delle rate. All'intermediario è, dunque, ascritto di aver indotto la ricorrente a sottoscrivere il finanziamento in questione, avendo *“il solo intento di recuperare la propria creditoria vantata nei confronti di [parte ricorrente] e del [marito] e di lucrare cospicui profitti (...) pur conoscendo lo stato di bisogno di [parte ricorrente]”* e quindi di *“non aver esitato a ideare proporre e autorizzare una operazione di consolidamento in capo alla sola [parte ricorrente], aggravandone la posizione, e tacendo sul gravissimo rischio a cui la cliente veniva esposta”*.

Il rischio di premorienza del marito, secondo quanto è sostenuto nel ricorso, era talmente alto che non poteva rientrare nei limiti di copertura assicurativa previsti dalla compagnia assicuratrice, data l'età del cliente (come si evince dal regolamento della polizza allegato) e tale rischio doveva essere meglio illustrato alla cliente al momento della proposta del contratto di finanziamento, vista l'asimmetria informativa esistente tra il professionista e il consumatore.

La predisposizione nel finanziamento dell'accollo dei debiti in capo alla sola ricorrente, secondo quanto è sostenuto, sarebbe da ascrivere ad una condotta dell'intermediario che ha violato l'obbligo di protezione che grava sul professionista nei confronti del cliente-consumatore.

Alla luce di quanto precedentemente esposto, la ricorrente ha formulato all'Arbitro le seguenti richieste: di riconoscere *“l'invalidità del contratto di finanziamento n.° 767 9526 (oggetto della controversia), stante il comportamento doloso dell' [intermediario] nei confronti della [ricorrente] che ha viziato la volontà della cliente inducendola a sottoscrivere un contratto che altrimenti non avrebbe firmato; di dichiarare che a carico dell' [intermediario] restino: a) l'ammontare del debito del marito di [parte ricorrente] visto che quest'ultimo non ha lasciato eredi stante la rinuncia dell'eredità dei legittimari; b) € 1.601,39 (premi assicurativi delle polizze che non dovevano essere stipulate vista l'invalidità del finanziamento garantito”*.

La ricorrente ha altresì richiesto che *“l'originario debito quantificato in € 11.425,07 venga decurtato di € 8.395,53, pari alle 19 rate di € 441,87 cadauna relative al finanziamento 7679526, già pagate dalla [ricorrente] a far data dal 15.09.2009”;* la



ricorrente chiede inoltre che *“il restante saldo pari ad € 3.029,54 venga compensato quale risarcimento dei danni subiti da [parte ricorrente] per la perdita della propria capacità creditizia a seguito dell’operazione di consolidamento caduta in contenzioso e, nella non creduta ipotesi di mancato riconoscimento di quest’ultimo risarcimento danni, venga rateizzata in misura tale che la rata non sia superiore ad € 120,00 mensili; infine, la ricorrente chiede che l’intermediario si attivi per far eliminare da tutte le banche dati del sistema SIC, le segnalazioni negative relative al finanziamento in oggetto”*.

A fronte di tali richieste, l’intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni, nelle quali ha portato l’attenzione su alcuni ulteriori elementi di fatto che si vanno qui a riepilogare, per quanto non già direttamente illustrato dalla ricorrente.

In particolare l’intermediario ha confermato, rispetto alle descrizioni in fatti già effettuate dalla ricorrente, come effettivamente nel maggio 2001 fosse stato sottoscritto un contratto per la richiesta di emissione di una carta di credito, concessa con fido iniziale di € 1.600,00 (...); le condizioni finanziarie pattuite per il rimborso del saldo maturato prevedevano un TAN del 19,20% e un TAEG del 20,98%. I relativi ratei di rimborso sono stati regolarmente corrisposti (...) fino al 15.08.09. Anche tale posizione è stata estinta anticipatamente, in data 19.08.09, con l’operazione di consolidamento di cui si discute e concorre dunque alla formazione del debito preesistente. L’intermediario ha precisato, altresì, quanto alla stipula dei precedenti accordi, che nel luglio 2006 la ricorrente, *“in qualità di richiedente, unitamente al [marito] in qualità di coobbligato, ha sottoscritto con [parte resistente], (...) un contratto di finanziamento, contraddistinto dal n.° 5544136, del complessivo importo di € 21.008,00. Il piano di rimborso prevedeva il pagamento di 60 rate mensili, scadenti dal 30.07.06 al 30.06.11, di € 523,23 cadauna. L’importo finanziato era comprensivo della polizza assicurativa cui l’odierna ricorrente ha aderito, dichiarando di aver preso visione delle relative condizioni, pari a € 1.008,00. Le condizioni finanziarie pattuite per il rimborso prevedevano un TAN del 17,10% e un TAEG del 18,51%. Anche tale posizione è stata estinta anticipatamente, in data 19.08.09, con l’operazione di cui si discute”*.

Nel marzo 2007, *“la [ricorrente] in qualità di coobbligata, unitamente al [marito], in qualità di richiedente, ha sottoscritto con [parte resistente] (...) un contratto di finanziamento, contraddistinto dal n.° 5975259, del complessivo importo di € 14.111 ,56 (...) il piano di rimborso prevedeva il pagamento di 48 rate mensili, scadenti dal 15.04.07 al 15.03.11, di € 523,23 cadauna (...) l’importo finanziato era comprensivo del premio della polizza assicurativa cui il [marito della ricorrente] ha aderito, dichiarando di aver preso visione delle relative condizioni, pari ad € 546,92. Le condizioni finanziarie pattuite per il rimborso prevedevano un TAN del 17,40% e un TAEG del 18,86%. Anche tale posizione è stata estinta anticipatamente in data 19.08.09”*.

Oltre a tali fatti, l’intermediario ha chiarito che nell’agosto 2009 la ricorrente, insieme al marito, ha segnalato *“la propria difficoltà di far fronte agli impegni precedentemente assunti, chiedendo di poter rimodulare il rientro della complessiva esposizione debitoria residua, pari ad € 18.605,47”*.

Pertanto, secondo l’intermediario, l’operazione di rifinanziamento del 2009 è intercorsa al solo fine di soddisfare le esigenze dei clienti: a questo riguardo è stato loro proposto il nuovo contratto oggetto della controversia (il n.° 7679526), del complessivo importo di € 20.206,86. Secondo l’intermediario, le condizioni finanziarie di tale prestito erano ben note alla ricorrente e prevedevano un TAN del 11,25% e un TAEG del 12,07%. Preso atto ed accettate le summenzionate condizioni, detto contratto è stato sottoscritto, in data 19.08.09, dalla ricorrente quale richiedente, e dal marito quale coobbligato, con la conseguente estinzione dei rapporti precedentemente in essere.

L’intermediario sostiene, altresì, di aver informato i clienti, al momento della sottoscrizione del finanziamento n.° 7679526, circa la condizione delle polizze assicurative



dei precedenti finanziamenti che prevedeva che *“nel caso di estinzione anticipata del finanziamento le coperture assicurative restano in vigore sino all’originale scadenza”*.

L’intermediario ha dichiarato che l’ultima rata che risulta saldata del finanziamento caduto in controversia è quella del 15.03.11. Stante l’interruzione dei successivi pagamenti sono state attivate le procedure di sollecito, come previsto dalle condizioni contrattuali. L’intermediario ha anche precisato che le società, che agiscono in suo conto per il recupero crediti, lo fanno nel rispetto del D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Parte resistente ha inoltre specificato che già con la comunicazione del 09.06.11 la [parte ricorrente] *“è stata invitata a contattare la [compagnia assicuratrice] per verificare l’esistenza dei presupposti necessari per istruire il sinistro “decesso dell’assicurato”, in relazione al finanziamento [il n.°5975259 di cui risultava titolare direttamente il marito della ricorrente]. La resistente ha inoltre aggiunto che “a seguito della ricezione del presente ricorso, interessata la compagnia assicuratrice, la stessa dichiara di non aver ricevuto alcuna denuncia di sinistro, ma di essere disponibile alla valutazione dello stesso, previo invio di apposita richiesta corredata di certificato di morte”*.

Data la suddetta ricostruzione dei fatti, l’intermediario ha affermato di aver già consentito all’odierna ricorrente di beneficiare di un’ulteriore dilazione nel rimborso dei debiti contratti in precedenza, di usufruire di un tasso annuo inferiore rispetto a quelli originariamente applicati e di ottenere la diminuzione del complessivo esborso mensile. L’intermediario ha concluso precisando che, interrogati gli archivi dei SIC cui partecipa, il finanziamento in questione non è censito.

A fronte di tali fatti e chiarimenti, l’intermediario chiede all’Arbitro di respingere il ricorso in oggetto, accogliendo *in toto*, invece, le ragioni di fatto e di diritto esposte nelle controdeduzioni.

A completare il quadro, occorre ricordare come anche successivamente alla presentazione del ricorso, siano intercorsi rapporti tra le parti. In particolare nel novembre 2011 la ricorrente, mediante l’Associazione dei consumatori di cui sopra, ha presentato una memoria in replica alle controdeduzioni, lamentando che in queste ultime parte resistente *“non si sofferma minimamente sulla qualità soggettiva del debitore e la finalità del finanziamento”*. In tale memoria sono state sottolineate ulteriormente alcune delle eccezioni che, secondo la cliente ricorrente, giustificerebbero la responsabilità dell’intermediario per il comportamento tenuto nella fase precontrattuale così come la scorrettezza del comportamento successivo alla presentazione del reclamo, fase nella quale l’intermediario avrebbe comunque insistito nelle richieste di pagamento (si rinvia più analiticamente al contenuto della documentazione prodotta per gli ulteriori dettagli).

Il 27.12.11 l’intermediario ha, a sua volta, prodotto repliche alla predetta memoria, ribadendo sostanzialmente quanto già affermato nelle controdeduzioni e focalizzando l’attenzione sulla possibilità per la ricorrente di rivolgersi alla compagnia assicuratrice del contratto di finanziamento n.° 55975259 per *“verificare l’esistenza dei presupposti necessari per istruire il sinistro ‘decesso dell’assicurato’, previsto dalle relative condizioni di assicurazione”*. L’intermediario ha inoltre confermato che la suddetta compagnia assicuratrice si dichiara disposta a istruire il sinistro.

In data 16.02.12, la ST ha ricevuto un’ulteriore replica di parte ricorrente che ha confermato quanto già sostenuto nelle precedenti comunicazioni, focalizzando l’attenzione sul comportamento dell’intermediario successivo al ricorso all’ABF.

Tale non rispetto dell’ABF sarebbe stato confermato, a detta della ricorrente, da un’ulteriore lettera – datata 16.10.11 e allegata – in cui l’intermediario, stante l’iter ABF in corso, ha paventato *“l’eventuale pignoramento dei beni [di parte ricorrente] presso la sua abitazione nonché degli ulteriori suoi cespiti che dovessero risultare aggredibili”*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Un'ultima lettera (anch'essa allegata), infine, è stata inviata dall'intermediario in data 16.12.11, nella quale si "minaccia di cedere il credito vantato a società che provvederà ad utilizzare tutti gli strumenti legali a disposizione con ulteriore aggravio di spese a suo carico".

Va sottolineato che la parte ricorrente, in quest'ultima replica, ha proposto una transazione all'intermediario anche alla luce delle "notizie raccolte presso la Compagnia di Assicurazioni e in base alle quali provvederà a fornire tutta la collaborazione necessaria alla [ricorrente] per la presentazione della documentazione necessaria (...), onde ottenere l'indennizzo (...) intestato al [marito]; a saldo dell'attuale esposizione la [ricorrente] conferirà alla Compagnia di Assicurazioni ordine irrevocabile di bonificare a favore dell' [intermediario] l'indennizzo sopraindicato; l'intermediario considererà estinta la propria creditoria e si impegnerà a richiedere la cancellazione di tutte le eventuali segnalazioni effettuate al SIC e a darne conferma alla [ricorrente]; nelle more della transazione, il presente ricorso resta sospeso."

In risposta a quest'ultima memoria, nel mese di aprile 2012, l'intermediario ha inviato alla ST un'ulteriore memoria in cui ha riaffermato la validità delle condizioni di polizza per il finanziamento n.° 5975259 e ha invitato parte ricorrente a inviar e alla compagnia assicurativa la denuncia degli eredi unitamente al certificato di morte del marito. Con ulteriore comunicazione la ricorrente ha comunque richiesto all'ABF di pronunciarsi.

DIRITTO

I fatti sottoposti ad esame sono articolati, come si è potuto evincere dalla ricostruzione che precede. Il punto nodale sembra collocarsi, in ogni caso, in relazione alla fase che porta alla stipulazione del contratto di finanziamento del 2009, momento nel quale si è provveduto alla rimodulazione (o c.d. consolidamento) di precedenti posizioni debitorie di due coniugi, uno dei quali è la ricorrente stessa, verso il medesimo intermediario. In tale contratto di finanziamento, come confermato da entrambe le parti, sono state consolidate sia le due precedenti posizioni debitorie derivanti da finanziamento sia lo scoperto su carta di credito, attraverso un unico rapporto contrattuale che vede, questa volta, la ricorrente quale unica debitrice principale, laddove il marito assumeva la qualifica di garante. Successivamente, in data 27.02.11, il marito è deceduto: ed è, purtroppo, proprio a fronte di tale tragica circostanza che la ricorrente ha ritenuto di sottoporre le proprie richieste all'intermediario, stante le difficoltà finanziarie emerse dopo il lutto, arrivando sino alla presentazione dell'odierno ricorso, il quale non contesta in sé l'entità del debito quanto, piuttosto, mira a far accertare un comportamento dell'intermediario che, sempre secondo la ricorrente, sarebbe stato caratterizzato da mancata trasparenza e correttezza nella fase precontrattuale, con particolare riferimento all'aumento del rischio scaturente dal finanziamento; rischio che sarebbe, sempre secondo la ricorrente, ulteriormente aggravato in assenza di adeguata copertura assicurativa per la premorienza del coobbligato, cosa che è poi effettivamente avvenuta.

Prima di entrare nell'esame delle varie problematiche connesse al rapporto che si è instaurato a seguito del finanziamento del 2009, va sottolineato come in tale data non fosse ancora in vigore la normativa prevista dal D.lgs.141/2010 che ha recepito la dir. 2008/48/CE in materia di contratti di credito al consumo. Tale normativa ha accentuato, in particolare, l'obbligo del soggetto che eroga un finanziamento di effettuare la valutazione del c.d. merito creditizio, così come descritto all'art. 124-bis. Ciò posto, è evidente che la questione dovrà dunque essere esaminata prescindendo dall'articolato del menzionato Decreto 141/2010, che pur può offrire profili di utile confronto all'interprete.



Alla luce di ciò, va innanzitutto detto che il problema attiene alla fase genetica del nuovo rapporto contrattuale con il quale si è proceduto ad una ridefinizione dei rapporti debitori. Da ciò sono scaturiti due diversi contratti, i quali peraltro risultano firmati da entrambi i coniugi. Non v'è dubbio, dunque, che sul piano formale vi sia stato un accordo.

Il problema è di valutare se tale accordo sia in qualche modo viziato. Non v'è dubbio che una più attenta valutazione del rischio in capo all'obbligato principale, dunque la ricorrente, avrebbe dovuto condurre, ad avviso di questo Collegio, ad una maggiore cautela nella stipula dei contratti atteso che anche la normativa più recente in materia di credito al consumo più sopra ricordata invita gli intermediari ad effettuare una corretta valutazione del merito creditizio in vista dell'erogazione del finanziamento; è altresì vero che, in base all'art. 124-bis, tale valutazione del merito creditizio avrebbe potuto condurre alla ponderazione delle capacità finanziarie della ricorrente senza includere gli impegni del coobbligato, poiché come noto l'intervento del coobbligato (reso peraltro impossibile nel caso in esame dalla sua prematura scomparsa) si colloca in una fase per così dire "patologica" del rapporto, attivandosi se e laddove il debitore principale non possa o non voglia adempiere. Tuttavia, se si osserva la normativa tanto attuale quanto, e soprattutto, quella vigente al momento della stipula del finanziamento in questione, non si può concludere per una responsabilità dell'intermediario tale da rendere caduco il contratto di finanziamento, il quale rimane comunque valido. E' bensì vero che in precedenti pronunce l'Abf ha ritenuto di dichiarare l'annullamento del contratto di finanziamento per dolo (in questo senso cfr. Collegio di Milano n. 1017/11 - ricorso Tognacci vs Fidelity S.p.A., laddove si osserva che: *"Alla luce delle difese svolte e della documentazione prodotta, dunque, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente e conseguentemente annullare il contratto di finanziamento per dolo determina[n]te ai sensi dell'art. 1439 cod. civ.: sussistono infatti (i) sia l'animus decipiendi, che si estrinseca nelle modalità di offerta e presentazione dell'operazione di finanziamento, intenzionalmente poco chiare e fuorvianti, oltre che aggressive, (ii) sia la caduta del deceptus in errore, (iii) sia un nesso di causalità tra i due citati elementi. Quanto al primo requisito è peraltro opportuno osservare che, ai sensi del secondo comma dell'art. 1439 cod. civ., il contratto di finanziamento oggetto del ricorso deve ritenersi invalido a prescindere dal fatto che "i raggiri sono stati usati da un terzo", essendo evidente che l'intermediario non poteva non conoscere le modalità di offerta e presentazione dell'operazione da parte degli agenti della società di arredamento, essendo anzi tenuto per legge a vigilare sull'attività svolta da tutti i soggetti che operano quali intermediari dei propri servizi, e che esso ne ha al contempo certamente tratto vantaggio"*).

Tuttavia, nel caso in esame non risultano sussistere le condizioni di fatto previste per l'annullamento, non essendo stato in alcun modo provato né il comportamento doloso dell'intermediario, né il fatto che questi abbia contravvenuto agli obblighi informativi previsti dalla normativa.

Un altro aspetto che merita di essere valutato attiene non tanto alla sussistenza di un dolo da parte dell'intermediario, ma alla presenza di un comportamento caratterizzato da mancanza di trasparenza e correttezza nella fase precontrattuale del finanziamento e, dunque, una relativa mancanza di diligenza professionale richiesta nei rapporti bancari tra il professionista ed il consumatore; inadempienze che darebbero vita ad una forma di responsabilità precontrattuale, con le conseguenti problematiche risarcitorie.

Dalla documentazione prodotta e dalla ricostruzione di fatti, non si può tuttavia giungere a confermare una mancanza di trasparenza e di diligenza professionale in capo all'intermediario. La documentazione prevista dalla legge risulta infatti essere stata consegnata.



Altresì, non risulta emergere un conflitto di interessi in capo all'intermediario in quanto la richiesta di ridefinire le condizioni del finanziamento risulta essere pervenuta dalla stessa ricorrente. In assenza di diversi elementi fattuali che provino il contrario, si deve ritenere che la scelta fatta nel 2009 di sottoscrivere un nuovo contratto era probabilmente apparsa la più vantaggiosa nel momento, consentendo ai coniugi di poter in tal modo far fronte all'impossibilità immediata di pagamento dei precedenti finanziamenti.

La conseguente richiesta di risarcimento del danno pari ad euro 3.029,54 non può essere accolta, non essendo rinvenibile, né essendo provata, una condotta *contra iurem* da parte dell'intermediario.

Stante la mancanza di un comportamento illegittimo, anche la richiesta di decurtazione dei debiti pregressi non può essere accolta ma attiene, semmai, alla mera volontà dell'intermediario che, nell'esercizio della professione, potrà valutare se – anche in linea con i più recenti progetti di legge in materia di sovraindebitamento dei consumatori e dei soggetti non fallibili – intende aderire ad una ipotesi di rinegoziazione.

A questo proposito, si deve osservare che proprio la ricorrente formula, o meglio ribadisce, nel ricorso, la richiesta di rinegoziazione delle condizioni di rimborso, tale da ridurre l'importo delle rate mensili ad Euro 120,00. Tale richiesta si sostanzia in una vera e propria modifica delle condizioni contrattuali da parte dell'intermediario. Su questo aspetto, occorre sottolineare che il Collegio, così come qualsiasi altro soggetto terzo decisore, non può intervenire modificando il regolamento contrattuale definito dalle parti, se non laddove ricorrano circostanze del tutto eccezionali tipizzate dal legislatore.

Al riguardo, si consideri la pronuncia del Collegio di Milano, n.° 438/12, laddove si rammenta che *“la modifica delle condizioni contrattuali, tranne casi espressamente ed eccezionalmente previsti dalla legge, non possa essere imposta unilateralmente. Un diritto alla rinegoziazione è ipotizzabile solo con riguardo ai mutui a tasso variabile, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale (art. 3 d.l. n. 93/2008 convertito nella L. n. 126/2008, oppure per i mutui prima casa a tasso non fisso giusta la previsione dell'art. 2 d.l. n.185/2008 convertito nella L. n. 2/2009). Ciò premesso e considerato che lo stesso ricorrente non ha indicato una norma giustificativa del preteso diritto e che, peraltro, non risulta che la fattispecie concreta trovi una previsione normativa, il Collegio, conclusivamente, ritiene che la domanda, anche sulla scorta di proprie precedenti decisioni (n. 1597/11, n. 978/11, n. 597/10, n. 936/10) non possa essere accolta”*.

Altra questione attiene alla valutazione del comportamento dell'intermediario nella fase successiva alla sottoposizione della controversia all'attenzione dell'ABF. Da quanto risulta agli atti, l'intermediario ha più volte, dopo aver ricevuto il ricorso, intimato alla ricorrente di adempiere alle sue obbligazioni, minacciando di adire le vie legali in mancanza di detto adempimento, a mezzo di azioni esecutive mobiliari e/o immobiliari.

Tali attività non si ritiene possano, però, dar luogo ad un abuso di diritto ovvero configurino solleciti illegittimi, stante il diritto del creditore di richiedere la prestazione dovuta che non è sospeso dalla presentazione del ricorso all'ABF.

Passando ora, in via del tutto incidentale, al problema assicurativo che si pone *a latere* dell'oggetto principale del ricorso, va in ogni caso sottolineato che, alla luce della ricostruzione dei fatti e di quanto prodotto ad evidenza, sussiste il diritto alla prestazione assicurativa garantita dal contratto di assicurazione sulla vita già precedentemente in essere in capo al marito della ricorrente, contratto che, secondo quanto viene indicato, dovrebbe mantenere la sua validità anche - ed a prescindere - dalle sorti del contratto di finanziamento, posto che non consta del resto che sia stata effettuata alcuna restituzione del premio da parte della compagnia assicuratrice.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Va, invece, apprezzata la volontà delle parti di pervenire ad una soluzione transattiva del problema che, aldilà dell'applicazione dei rigidi meccanismi derivanti dalla normativa, trova la sua fonte nel dovere di solidarietà, costituzionalmente garantito, così come correttamente sottolineato dalla stessa ricorrente a mezzo dell'associazione che la assiste, e nell'esecuzione del contratto secondo buona fede che rimane un parametro assai generale al quale le parti debbono ispirarsi nell'esecuzione e, dunque, anche nella ricerca di una via transattiva per la risoluzione di controversie che insorgano dal rapporto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO